



SOCIETA' SVIZZERA IMPRESARI COSTRUTTORI (SSIC)

ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI BRILLAMENTO (ASB)

**ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER L'ISTRUZIONE AI PERMESSI
D'ESPLOSIVI (SAFAS)**

**Regolamento di formazione
per
il permesso di brillamento**

- **A**
- **B**
- **C**
- **Brillamenti di grossi fori di mina (GR)**
- **Brillamenti di metalli (ME)**
- **Distruzione di esplosivi (VE)**

Edizione 2006

REGOLAMENTO DI FORMAZIONE

1	Disposizioni generali	Pagina 3
2	Organizzazione	Pagina 3
3	Pubblicazione, iscrizione, ammissione, tassa d'iscrizione	Pagina 6
4	Svolgimento dei corsi	Pagina 7
5	Piano di formazione e griglia delle lezioni	Pagina 9
6	Attestato di frequenza	Pagina 10
7	Protezione giuridica	Pagina 10
8	Copertura dei costi	Pagina 10
9	Disposizioni finali	Pagina 11
	Allegato Brillamenti speciali GR, ME, VE	Pagina 12

Visto l'art. 14 della Legge Federale sugli Esplosivi (LEspl) del 25 marzo 1977 e l'art. 62 della relativa Ordinanza (OEspl) del 27 novembre 2000, gli organi responsabili rilasciano secondo l'art. 1 il seguente regolamento:

1 Disposizioni generali

Al fine di semplificare la formulazione linguistica, il testo di regolamento menziona solo la forma maschile, la femminile è sottintesa.

Art. 1 Organi responsabili

1.1 Le associazioni seguenti costituiscono gli organi responsabili della formazione in vista del rilascio del permesso di brillamento A, B, C, brillamenti per grossi fori di mina (GR), brillamenti di metalli (ME) e la distruzione di esplosivi (VE):

- Società Svizzera Impresari Costruttori SSIC
- Associazione Svizzera di Brillamento ASB
- L'Associazione Svizzera per l'Istruzione ai Permessi d'Esplosivi SAFAS

1.2 Gli organi sopraccitati sono responsabili per tutta la Svizzera.

Art. 2 Scopo della formazione

Con questa formazione il candidato acquisisce le conoscenze necessarie per sostenere gli esami di brillamento A, B, C, brillamenti per grossi fori di mina (GR), brillamenti di metalli (ME) e la distruzione di esplosivi (VE).

2 Organizzazione

Art. 3 Circondari di formazione

Per lo svolgimento della formazione sono costituiti i seguenti circondari:

Per la SSIC

- Circondario I per i candidati di lingua francese
- Circondario II per i candidati di lingua tedesca
- Circondario III per i candidati di lingua italiana.

Per ASB

- Circondario IV per i candidati di tutta la Svizzera.

Per SAFAS

- Circondario V per i candidati di tutta la Svizzera.

Art. 4 Organi

Per lo svolgimento della formazione sono costituiti i seguenti organi:

- una Commissione di Brillamenti (CB)
- una Commissione di Circondario (CC) per ogni circondario

Art. 5 Composizione degli organi

5.1 Commissione di Brillamento

La Commissione di Brillamento è composta di:

- 6 rappresentanti della SSIC
- 4 rappresentanti della ASB
- 4 rappresentanti della SAFAS
- 1 rappresentante della SUVA
- 1 rappresentante dell'Ufficio Federale della Formazione Professionale e della Tecnologia (UFFT), autorità di sorveglianza con voce consultiva.

I presidenti delle Commissioni di Circondario fanno parte della Commissione di Brillamento. Gli organi responsabili assicurano, a turno e per 4 anni, la presidenza ed il segretariato.

La Commissione di Brillamento elegge un vice presidente.

Il rappresentante dell'UFFT è regolarmente invitato alla seduta della Commissione di Brillamento.

5.2 Commissioni di Circondario

Ogni Commissione di Circondario è composta di:

- 5 – 8 rappresentanti degli organi responsabili (se necessario un numero equivalente di supplenti).
- 1 rappresentante della SUVA
- 1 rappresentante dell'UFFT (autorità di sorveglianza con voce consultiva)

I membri degli organi responsabili sono designati in maniera autonoma dalle associazioni responsabili e dagli organizzatori di corsi.

5.3 Le CB e CC sono le stesse previste dal regolamento d'esame A, B, C, GR, ME, VE.

Art. 6 Compiti degli organi

6.1 La Commissione di Brillamento (CB)

- emana la guida¹ e le disposizioni d'esecuzione relative ai corsi;
- fissa le direttive per la coordinazione fra i 5 circondari;
- approva i rapporti annuali di formazione dei diversi circondari;
- presenta alle associazioni responsabili una domanda per il rilascio e la revisione del regolamento di formazione;
- assicura il contatto con le autorità;
- assicura che la documentazione relativa ai corsi sia conforme alle regole riconosciute dalla tecnica di brillamento.

¹ La guida può essere richiesta presso il segretariato delle Commissioni di Circondario

6.2 Le Commissioni di Circondario

- fissano il programma dei corsi;
- prendono atto delle iscrizioni ai corsi;
- svolgono il corso secondo le direttive della Commissione di Brillamento;
- informano i candidati e l'UFFT sul programma dei corsi;
- allestiscono la documentazione dei corsi secondo le direttive della Commissione di Brillamento;
- garantiscono la logistica per lo svolgimento dei corsi;
- decidono sulle ammissioni ai corsi;
- esaminano istanze e ricorsi;
- applicano le sanzioni disciplinari secondo l'art. 17 del presente regolamento;
- redigono annualmente un rapporto per la Commissione di Brillamento;
- ricordano ai candidati l'obbligo di essere assicurati contro il rischio d'infortuni;
- assicurano il corpo insegnanti;
- nominano il responsabile dei corsi;
- comunicano alla CB le necessarie revisioni della documentazione per i corsi.

Le Commissioni di Circondario possono delegare alcuni compiti al direttore dei corsi, ai propri membri o al segretariato.

Art. 7 Condizioni e procedura d'ammissione

7.1 I membri e i sostituti delle due commissioni (CB e CC) sono eletti dagli organi responsabili per un mandato di 4 anni.

I membri delle Commissioni di Brillamento sono degli esperti del settore di brillamento e devono possedere almeno un permesso di brillamento C.

7.2 I membri della Commissione di Circondario devono possedere almeno un permesso di brillamento B, possedere una provata esperienza ed una adeguata formazione. La Commissione di Brillamento decide in caso di riconoscimenti di altri permessi nonché sulle eccezioni.

7.3 Il corpo insegnanti è composto da tecnici con un'adeguata esperienza e formazione.

7.4 I membri delle due commissioni possono restare in carica per un periodo massimo di 12 anni e fino al raggiungimento del 65esimo anno d'età. La Commissione di Brillamento può decidere su eventuali eccezioni. La limitazione a 65 anni per i coinvolti alle attività della formazione rimane comunque inderogabile.

Art. 8 Quorum

8.1 La validità delle decisioni delle commissioni è garantita con la presenza di almeno la metà dei membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, il voto del presidente è determinante.

8.2 In caso d'indisponibilità, il presidente è rimpiazzato dal suo vice.

Art. 9 Segretariati

9.1 Il segretariato della Commissione di Brillamento è garantito dall'associazione o dagli organizzatori di corsi che ne detiene la presidenza. Esso si occupa delle questioni amministrative e si incarica della gestione della corrispondenza della Commissione di Brillamento.

9.2 Le questioni amministrative concernenti lo svolgimento dei corsi sono affidate ai segretariati delle Commissioni di Circondario. Questi sono costituiti dalle associazioni o dagli organizzatori di corsi.

Art. 10 Pubblicità, sorveglianza

10.1 I corsi soggiacciono alla sorveglianza dell'UFFT. Essi non sono pubblici. In casi particolari la Commissione di Circondario può derogare tale condizione.

10.2 L'UFFT deve disporre prima dell'inizio dei corsi di:

- programma dei corsi,
- lista del corpo insegnanti,
- la documentazione attuale del corso (se ci sono stati cambiamenti rispetto a quanto in vigore precedentemente).

3 Pubblicazione, iscrizione, ammissione, tasse d'iscrizione

Art. 11 Pubblicazione

11.1 I corsi vengono pubblicati nei programmi corsi e/o nelle pubblicazioni ufficiali delle associazioni e dagli organizzatori di corsi.

11.2 Di regola, l'ultimo termine d'iscrizione è di tre settimane prima dell'inizio del corso.

Art. 12 Iscrizione

12.1 L'iscrizione deve avvenire per mezzo dei formulari ufficiali, debitamente e totalmente compilati, inviati al segretariato della Commissione di Circondario in questione.

12.2 A tale iscrizione bisogna allegare:

- attestato della polizia (v. art. 13 let. b). Lo stesso ha validità massima di 1 anno.
- delle indicazioni concernenti una comprovata pratica professionale, nonché a corsi già frequentati (copie degli attestati di frequenza).
- copie di permessi già ottenuti.

12.3 I dati inerenti le iscrizioni dei candidati rimangono a disposizione della Commissione di Circondario e trattati in maniera confidenziale.

12.4 Se il numero dei candidati supera i posti disponibili, le iscrizioni saranno prese in considerazione secondo le date d'oltro. I candidati in esubero possono iscriversi ad un successivo corso.

12.5 Se per una ragione di insufficienza di candidati, un corso è annullato, le tasse vengono rimborsate. I partecipanti già iscritti dovranno essere informati per tempo su tale annullamento.

Art. 13 Ammissione

13.1 Ai corsi è ammesso il candidato che

- a) è maggiorenne;
- b) è degno di fiducia, e che fornisce un attestato secondo art. 55 OEspl;
- c) ha pagato la tassa del corso nei termini previsti;
- d) può dimostrare di possedere un'adeguata esperienza o formazione:
 - i) **per permesso B:** Una formazione o un'esperienza della durata di almeno un anno nel campo delle costruzioni, della selvicoltura o dell'agricoltura.
 - ii) **per permesso C:** Una formazione o un'esperienza della durata di almeno tre anni nel campo delle costruzioni, della selvicoltura o dell'agricoltura.

Su richiesta della Commissione di Circondario, la Commissione di Brillamento può concedere delle eccezioni per quanto riguarda la lett. d.

13.2 La decisione di ammissione o meno al corso è comunicata in forma scritta ai candidati. In caso di decisione negativa, la stessa deve menzionare le motivazioni, la possibilità di ricorso, l'autorità e i relativi termini per l'inoltro di tale ricorso.

13.3 Prima dell'inizio del corso il candidato deve dimostrare la propria identità per mezzo di un documento ufficiale corredato da fotografia.

Art. 14 Tasse d'iscrizione

14.1 Dopo aver ricevuto conferma dell'ammissione al corso, il candidato versa la tassa d'iscrizione. La stessa, il cui importo deve essere giustificabile, è fissata in funzione del tipo di corso nonché della durata dello stesso.

14.2 In caso di ripetizione del corso deve essere versata l'intera tassa.

14.3 Al candidato che si ritira entro i termini fissati (art. 16.1) o, con giustificate motivazioni, dopo la decisione d'ammissione, viene rimborsata l'intera tassa dedotti i costi fin a quel momento sopportati.

14.4 Le spese di viaggio, di vitto, di alloggio come qualsiasi altre spese personali sostenute durante il corso, sono a carico del candidato.

4 Svolgimento dei corsi

Art. 15 Svolgimento e convocazione

15.1 I corsi vengono condotti da un membro della Commissione di Circondario.

15.2 Ogni candidato ha il diritto alla formazione in una delle tre lingue nazionali (italiano, tedesco, francese).

15.3 Non si dovesse raggiungere un minimo di 6 candidati per corso e lingua, allora tale corso può essere annullato.

15.4 Di regola la classe non può superare i 24 candidati. Motivate eccezioni fino ad un massimo di 32 candidati possono venir accordati dalla CB. Per gli esercizi pratici con materiali esplosivi sono ammessi massimo 8 candidati per istruttore.

15.5 La convocazione deve essere inoltrata almeno 14 giorni prima dell'inizio del corso.

Art. 16 Ritiro

16.1 Il candidato può ritirare la sua iscrizione fino a 14 giorni dall'inizio del corso.

16.2 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato con ragioni valide. Sono considerate ragioni valide:

- servizio militare o protezione civile non previsti;
- malattia, infortunio o maternità;
- decesso in famiglia.

16.3 Il ritiro deve essere comunicato al più presto, in forma scritta al segretariato della Commissione di Circondario.

Art. 17 Allontanamento / assenze

17.1 E' allontanato dai corsi chi

- infrange gravemente la disciplina durante il corso;
- mette in pericolo persone o cose altrui;
- si assenta dal corso senza giustificazione.

17.2 E' la Commissione di Circondario che decide sull'allontanamento di un candidato dal corso. Fino al momento che la decisione formale non è stata resa nota, il candidato ha diritto di continuare i corsi sotto riserva, a condizione che non ne risulti un rischio dal punto di vista della sicurezza.

17.3 Affinché il candidato ottenga un attestato di frequenza al corso, deve almeno aver presenziato all'80% delle lezioni. La Commissione di Circondario decide su eventuali eccezioni.

17.4 L'organizzatore del corso può, se il candidato ha motivato le sue assenze al corso, recuperare le lezioni secondo art. 17.3.

Art. 18 Documentazione, mezzi ausiliari, materiale per corsi

18.1 La documentazione del corso deve corrispondere alle prescrizioni di legge sugli esplosivi ed alla relativa Ordinanza. L'organizzatore del corso consegna la documentazione ad ogni partecipante.

18.2 Il materiale necessario per scrivere, per disegnare, una calcolatrice, il casco di protezione come pure indumenti e scarpe adeguate sono a carico direttamente del partecipante.

18.3 Il materiale esplosivo e i mezzi d'innesco vengono messi a disposizione dagli organizzatori del corso. Per le esercitazioni pratiche ogni gruppo deve poter disporre di almeno una cassa da minatore completa di tutti i suoi accessori.

5 Piano di formazione e griglia delle lezioni

I piani di formazione devono corrispondere alle prescrizioni di legge sugli esplosivi ed alla relativa Ordinanza, come pure alle esigenze del brillamento in Svizzera.

Art. 19 Materie di formazione

19.1 I corsi contengono le seguenti materie:

Per il permesso A:

Materia 1 - 9 .

Per il permesso B:

Materia 1 - 12. Per candidati in possesso del permesso A, le materie sono da 10 a 12.

Per il permesso C:

Materia 1 - 16. Per candidati in possesso del permesso A, le materie sono da 10 a 16.

Per coloro che sono in possesso del permesso B, le materie sono da 13 a 16.

Per le singole materie vale la seguente durata (considerata la durata minima di una lezione di 45 minuti).

Materia		Lezioni		
		Teoria	Lavori pratici	Totale
1	Prescrizioni legali	3		3
2	Trasporto di esplosivi	1		1
3	Caratteristiche del materiale da brillare	1		1
4	Materie esplosive	1	1	2
5	Mezzi d'innesco	2	2	4
6	Sistemi d'innesco A	1	4	5
7	Tecnica di brillamento A	6	5	11
8	Effetti sulle adiacenze	2		2
9	Doveri inerenti la sicurezza A	3		3
	Totale permesso A	20	12	32
10	Tecnica di brillamento B	12		12
11	Sistemi d'innesco B	2		2
12	Doveri inerenti la sicurezza B	2		2
	Totale supplemento B	16		16
	Totale permesso B	36	12	48
13	Tecnica di brillamento C	35		35
14	Sistemi d'innesco C	1		1
15	Doveri inerenti la sicurezza C	2		2
16	Preparazione lavori	2		2
	Totale supplemento C	40		40
	Totale permesso C	76	12	88

19.2 I singoli obiettivi sono indicati nella guida metodica² relativa al Regolamento di Formazione rispettivamente al Regolamento d'Esame per i permessi di Brillamento.

19.3 La Commissione di Brillamento attualizza ad intervalli regolari la guida metodica. In caso di importanti modifiche, essa deve interpellare il comitato d'esperti sugli esplosivi (CESP) per approvazione.

6 Attestato di frequenza

Art. 20 Attestato di frequenza

A corso ultimato ogni partecipante riceve dall'organizzatore del corso un attestato di frequenza al corso.

7 Protezione giuridica

Art. 21 Ricorsi

21.1 Contro le decisioni delle commissioni di circondario riguardante la non ammissione ai corsi, è data facoltà di ricorso presso l'UFFT entro 30 giorni dalla loro intimazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

21.2 L'UFFT decide quale prima istanza. La sua decisione può essere impugnata davanti alla Commissione dei ricorsi del Dipartimento Federale dell'Economia Pubblica³ entro 30 giorni dalla sua notifica, la quale decide in maniera irrevocabile.

8 Copertura dei costi

Art. 22 Indennizzi, conteggi

22.1 I membri della commissione di brillamento e delle commissioni di circondario e il corpo insegnanti, sono indennizzati dalle associazioni responsabili rispettivamente dagli organizzatori dei corsi che rappresentano.

22.2 Le associazioni responsabili rispettivamente gli organizzatori dei corsi si prendono a carico i costi non coperti dalle tasse d'iscrizioni o da altre entrate.

22.3 Qualsiasi compensazione tra associazioni e organizzatori dei corsi, rispettivamente, per coprire eventuali deficit, sono esclusi.

² La guida può essere richiesta presso il segretariato delle Commissioni di Circondario

³ Dall'1.1.2007: Tribunale amministrativo federale

Allegato

Brillamenti speciali GR, ME e VE

Il regolamento per la formazione per i permessi A, B e C costituisce la base anche per la formazione per brillamenti speciali GR, ME e VE. Le eccezioni sono elencate qui di seguito:

1. Brillamenti per grossi fori di mina (GR)

Con brillamenti per grossi fori di mina s'intendono brillamenti che prevedono fori con una lunghezza superiore ai 12 m e diametri di fori superiori ai 65 mm.

Art. 13 Ammissione

13.1 Al corso è ammesso, chi

- d) al momento della formazione è in possesso del permesso di brillamento C o ha assolto la formazione per il permesso di brillamento C.

Art. 19 Materie di formazione

19.1 La formazione comprende le seguenti materie e lezioni:

Materie		Lezioni		
		Teoria	Esercizi pratici	Totale
1	Brillamenti per grossi fori di mina	8	2	10
	Totale grossi fori di mina	8	2	10

19.2 I singoli obiettivi sono indicati nella guida metodica⁴ relativa al Regolamento di Formazione rispettivamente al Regolamento d'Esame per i permessi di Brillamento.

⁴ La guida può essere richiesta presso il segretariato delle Commissioni di Circondario

2. Brillamenti di metalli (ME)

Sono considerati brillamenti di metalli i brillamenti di cavi metallici, i brillamenti di acciaio profilato e acciaio semplice (non edifici).

Art. 13 Ammissione

13.1 Al corso è ammesso, chi

d) al momento della formazione è in possesso di un permesso di brillamento B o C.

Art. 19 Materie di formazione

19.1 La formazione comprende le seguenti materie e lezioni:

Materie		Lezioni		
		Teoria	Esercizi pratici	Totale
1	Brillamenti di metalli	1	1.5	2.5
	Totale brillamento metalli	1	1.5	2.5

19.2 I singoli obiettivi sono indicati nella guida metodica⁵ relativa al Regolamento di Formazione rispettivamente al Regolamento d'Esame per i permessi di Brillamento.

⁵ La guida può essere richiesta presso il segretariato delle Commissioni di Circondario

3. Distruzione di esplosivi (VE)

Per distruzione di esplosivi s'intende una distruzione appropriata. Sotterrare o immergere degli esplosivi è severamente vietato.

Art. 13 Ammissione

13.1 Al corso è ammesso, chi

d) al momento della formazione è in possesso di un permesso di brillamento A, B o C.

Art. 19 Materie di formazione

19.1 La formazione comprende le seguenti materie e lezioni:

Materie		Lezioni		
		Teoria	Esercizi pratici	Totale
1	Distruzione degli esplosivi	1	2	3
	Totale distruzione di esplosivi	1	2	3

19.2 I singoli obiettivi sono indicati nella guida metodica⁶ relativa al Regolamento di Formazione rispettivamente al Regolamento d'Esame per i permessi di Brillamento.

⁶ La guida può essere richiesta presso il segretariato delle Commissioni di Circondario